



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE IN PSICOLOGIA

previsto per i laureati delle Classi L 24 e LM 51 ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo

Sommario

1. Principi.....	1
2. Caratteristiche generali del tirocinio	1
2.1 Durata/interruzione dell'attività	1
2.2 Sedi di tirocinio	2
2.3 Tirocinio in ambiti universitari.....	2
2.4 Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio	2
2.5 Copertura assicurativa	3
2.6 Modalità di presentazione della domanda di tirocinio.....	3
2.7 Registro presenze e questionario.....	4
2.8 Tirocinio professionalizzante all'estero	4
2.9 Servizio Civile Volontario (SCV)	4
3. Idoneità sedi di tirocinio professionalizzante e requisiti dei tutor	4
4. Diritti e doveri del tirocinante	5

Allegati al Regolamento per tirocini professionalizzanti:

- Istruzioni e modulistica per la richiesta preventiva di riconoscimento del SCV come tirocinio professionalizzante;
- Istruzioni e modulistica per la richiesta di svolgimento del tirocinio professionalizzante all'estero.

1. Principi

Il presente regolamento è conforme alle normative nazionali in materia di Tirocini professionalizzanti ex DPR 328/01.

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle disposizioni della Convenzione tra Ordine professionale degli Psicologi dell'Emilia Romagna, Università di Bologna e Università di Parma.

2. Caratteristiche generali del tirocinio

L'attività di tirocinio deve iniziare soltanto dopo il conseguimento della Laurea/Laurea Magistrale.

Per garantire i requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le caratteristiche di seguito riassunte.

2.1 Durata/interruzione dell'attività

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata di:

1. 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore da svolgersi orientativamente nella misura di 20/25 ore settimanali frazionate in 4/5 ore al giorno per 4/5 giorni settimanali. Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi, lo svolgimento nello stesso Ente è riservato ai tirocini che offrano un percorso professionale sufficientemente completo, valutato in sede di approvazione.
2. 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore da svolgersi orientativamente nella misura di 20/25 ore settimanali frazionate in 4/5 ore al giorno per 4/5 giorni settimanali.
3. La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.
4. Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto, salvo i casi eccezionali previsti al punto 5). Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto, sarà considerata - salvo i casi indicati nel punto successivo - motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante di ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati, infatti, non

potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio.

5. In caso di gravidanza/maternità, o gravi e documentati motivi, il Consiglio di Dipartimento valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini e Placement corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
6. Qualora, invece, l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'ente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini e Placement che provvederà – di concerto con l'Ordine degli Psicologi – a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

2.2 Sedi di tirocinio

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello Psicologo, deve essere svolto in strutture in cui viene esercitata effettivamente attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei oppure presso Dipartimenti Universitari con Corsi di Studio in materie Psicologiche (L-24 e LM-51).

Le Strutture, per essere riconosciute come sedi di tirocinio, devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 3 e devono ottenere il riconoscimento unanime dell'Ordine e del Dipartimento, secondo i criteri e le modalità indicati nel medesimo articolo.

2.3 Tirocinio in ambiti universitari

Le richieste presentate dai Dipartimenti Universitari verranno valutate dall'Ordine degli Psicologi e solo in caso di criticità saranno sottoposte, su iniziativa dell'Ordine stesso, alla Commissione Paritetica e subordinate all'approvazione di quest'ultima. Tali progetti non potranno avere una durata superiore a 6 mesi se riguarderanno la sola ricerca di base.

L'estensione ad un anno del tirocinio svolto in ambiti universitari non potrà in ogni caso essere accordata qualora la richiesta:

- non sia corredata anche del progetto relativo al primo semestre di tirocinio;
- non pervenga agli Enti competenti prima di 4 mesi dalla scadenza del primo semestre di tirocinio.

Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della predetta estensione, almeno uno dei due semestri dovrà contemplare attività professionalizzanti differenti dall'attività di ricerca che consentano lo sviluppo di ulteriori e differenti competenze professionali.

2.4 Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

Le strutture ospitanti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori, o considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con il Responsabile della struttura.

Durante il tirocinio, l'attività di apprendimento potrà essere articolata in due differenti tipi di attività:

- attività individuale di tirocinio pratico effettuata sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni che assuma la funzione di "tutor";
- gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente competente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti della struttura, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. B dell'Albo (scienze e tecniche psicologiche): le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
- per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. A dell'Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla L. 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.

In particolare, la Commissione Paritetica dell'Ordine, sulla base delle normative vigenti, definisce i seguenti contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio (integrabili da altre specifiche dell'ambito e/o della struttura dove si svolge il tirocinio):

- diagnosi psicologica, anche mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati, per l'analisi del comportamento, dei processi e delle funzioni cognitive, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;



- attuazione di interventi di diagnosi, valutazione, riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con:
 - disabilità
 - deficit neuropsicologici
 - deterioramento cognitivo anche a seguito di malattie degenerative
 - disturbi psichiatrici o dipendenze patologiche
 - disturbi evolutivi specifici (ad es. DSA, disturbi del linguaggio, ADHD, DCM ecc.)
 - patologie croniche/degenerative
 - patologie specifiche dell'invecchiamento
 - realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disagio, disabilità e deterioramento cognitivo;
 - interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
 - realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
 - applicazione di protocolli psicologici per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
 - interventi nell'ambito della progettazione, pianificazione, implementazione e monitoraggio di attività finalizzate alla valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati;
 - realizzazione di progetti in ambito neuropsicologico e delle neuroscienze cognitive;
 - realizzazione di progetti di sviluppo e formazione in ambito organizzativo ed educativo;
 - progettazione, realizzazione e valutazione di interventi in ambito di Comunità;
 - applicazione della psicologia in ambito giuridico-forense;
 - applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
 - esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
 - attività psicodiagnostica;
 - costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica.

2.5 Copertura assicurativa

L'Università (dietro versamento effettuato dal tirocinante all'atto della presentazione della Domanda di ammissione al tirocinio) copre con assicurazione (polizza per infortunio e responsabilità civile verso terzi) l'intero periodo del tirocinio all'interno della sede prescelta.

E' possibile svolgere attività anche all'esterno della sede di base (cioè della Struttura indicata nella domanda di ammissione) qualora ciò sia parte integrante del progetto di tirocinio e strettamente legato al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti. In questi casi, affinché sia valida la copertura assicurativa, è necessario che il Responsabile della stessa effettui una comunicazione con la quale autorizza il/la tirocinante ad uscire dalla sede primaria e a recarsi (nei giorni e periodi indicati) presso altra/e sede/i. Tale comunicazione dovrà pervenire (via fax o via mail) all'Ufficio Tirocini e Placement in data precedente lo spostamento.

Nel caso di Aziende Sanitarie, la copertura assicurativa risulta automaticamente valida su ogni sua sede.

Per i tirocini svolti all'interno dell'Università di Bologna, la copertura assicurativa risulta automaticamente valida in ogni Istituto/Dipartimento o locale universitario.

L'Ente ospitante potrà richiedere gli estremi della polizza assicurativa dei tirocinanti direttamente all'Ufficio Tirocini e Placement.

In caso di infortunio il tirocinante deve fornire tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini e Placement e all'Azienda al fine di attivare le procedure e le comunicazioni previste dall'INAIL.

2.6 Modalità di presentazione della domanda di tirocinio

La domanda di tirocinio professionalizzante va trasmessa all'Ufficio Tirocini e Placement obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività ed è composta da:

1. Domanda al Magnifico Rettore (da corredare con una marca da bollo come da normativa vigente);
2. Autorizzazione dell'Ente ospitante firmata dal responsabile della struttura;
3. Progetto di tirocinio professionalizzante firmato dal tutor Psicologo;
4. Ricevuta del pagamento di euro 104,64 che deve avvenire presso qualsiasi Agenzia UNICREDIT BANCA presente sul territorio italiano attraverso il modulo che si può scaricare dalla pagina informativa dei tirocini professionalizzanti.
5. Solo per i laureati in Atenei diversi da quello di Bologna: Autocertificazione di laurea.

Tali documenti devono essere in formato originale e possono essere consegnati a mano o spediti per posta

all'Ufficio Tirocini e Placement.

L'ufficio provvederà a registrare la pratica e ad inviare una mail automatica di conferma che ne attesta la regolarità.

Non sono previste scadenze per la presentazione della domanda di tirocinio, salvo quelle previste dalle Strutture medesime (come ad es. Ausl di Bologna).

E' possibile consegnare i documenti del II semestre (autorizzazione e progetto di tirocinio) anche successivamente alla presentazione della domanda di tirocinio, ma sempre prima dell'inizio del II semestre, pena l'annullamento dell'attività svolta nel I semestre, in quanto è necessario rispettare i criteri di continuità e non interruzione dell'attività.

Nel caso specifico in cui i documenti del II semestre vengano presentati successivamente all'inizio del I, è necessario consegnare: solo il progetto di tirocinio se la Struttura è la medesima del I semestre (salvo le Aziende sanitarie per le quali l'autorizzazione di norma va richiesta per entrambi i semestri), oppure autorizzazione e progetto di tirocinio se la Struttura cambia.

E' necessario definire per tempo la Struttura del II semestre, al fine di evitare di non reperire la sede una volta terminato il I.

Il cambio sede di tirocinio nell'arco dello stesso semestre è possibile solo previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento e solo a seguito di gravi e giustificati motivi.

Il cambio tutor di tirocinio nell'arco dello stesso semestre è possibile solo per le motivazioni previste all'art.3.

2.7 Registro presenze e questionario

La frequenza giornaliera deve essere registrata e firmata dal Tutor del tirocinio nel registro presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini e Placement al momento dell'accoglimento della domanda di tirocinio.

Su ogni pagina dovrà essere apposto il timbro dell'ente e la firma del Tutor, a convalida delle attività indicate. Al termine del tirocinio il registro, con l'attestazione giornaliera delle presenze, dovrà essere riconsegnato all'Ufficio Tirocini e Placement.

Ai fini della validità del tirocini e per potere accedere all'Esame di Stato è necessario che il tirocinante provveda alla compilazione del questionario online reperibile alla pagina informativa del tirocinio professionalizzante.

2.8 Tirocinio professionalizzante all'estero

Vedi istruzioni e modulistica specifici allegati al presente Regolamento.

2.9 Servizio Civile Volontario (SCV)

Vedi istruzioni e modulistica per la richiesta preventiva di riconoscimento del SCV come tirocinio professionalizzante.

3. Idoneità sedi di tirocinio professionalizzante e requisiti dei tutor

Le sedi di tirocinio professionalizzante possono essere accreditate a seguito di un positivo giudizio di idoneità da parte l'Università e dell'Ordine Regionale degli Psicologi. Per la richiesta di idoneità deve essere utilizzata l'apposita modulistica predisposta dall'Università.

Gli aspiranti tirocinanti che desiderano proporre una nuova sede di tirocinio o le Strutture che intendono presentare richiesta di abilitazione ad essere sede di tirocinio professionalizzante devono contattare l'Ufficio Tirocini e Placement del Campus di Cesena:

- per le Strutture Pubbliche l'iter prevede la verifica dell'idoneità attraverso l'analisi del progetto di tirocinio (le Aziende sanitarie possono redigere un progetto per ognuna delle proprie macro-aree, es. Sert, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria Adulti etc.) da parte del Dipartimento di Psicologia;
- per le Strutture Private l'iter comporta la verifica dell'idoneità attraverso l'analisi del progetto di tirocinio da parte del Dipartimento di Psicologia e dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna. L'iter di valutazione/approvazione di un nuovo ente ha una durata generalmente non inferiore ai quattro-cinque mesi.

Al termine di tale iter, la Struttura che ottiene l'idoneità deve provvedere a stipulare la convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio, nel caso non sia già presente.

Nuove convenzioni con le Aziende Sanitarie potranno essere stipulate solo su richiesta di laureati presso il nostro Ateneo.

Al fine di evitare ritardi nell'inizio del tirocinio, si raccomanda gli interessati di contattare con largo anticipo l'Ufficio Tirocini e Placement per attivare tutte le procedure necessarie per l'accreditamento di nuove sedi.

Il possesso dei requisiti di idoneità sarà verificato almeno ogni 5 anni e, a seguito di positiva verifica, l'idoneità potrà essere riconfermata.

Sarà impegno della Struttura sede di tirocinio informare l'Ufficio Tirocini e Placement circa eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato al momento dell'ottenimento dell'idoneità.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta l'idoneità.



Possono assumere il ruolo di tutor i professionisti iscritti all'albo A da almeno 3 anni, che intrattengono con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti che, anche a prescindere dall'inquadramento contrattuale, svolgono attività professionali tipiche dello psicologo, con un contratto che preveda un impegno orario e una durata pari almeno all'impegno richiesto dall'incarico di tutorship, cioè almeno 20 ore settimanali per tutto il semestre.

Nel caso il tutor non sia presente nell'elenco della Struttura di riferimento è possibile inserirlo comunicando all'Ufficio Tirocini e Placement i dati di iscrizione all'albo (a quale albo è iscritto, data iscrizione, numero di iscrizione) e le ore in cui è presente in sede, in modo tale che possa garantire l'incarico di tutorship per almeno 20 ore settimanali.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, la Struttura dovrà sostituirlo con uno psicologo che abbia i requisiti previsti dalla Convenzione tra Ordine professionale degli Psicologi dell'Emilia Romagna e Università di Bologna e Parma del 27/09/2016 e tempestivamente comunicarlo all'Ufficio Tirocini e Placement.

4. Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al presente Regolamento. Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella Convenzione Regionale ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione all'Ufficio Tirocini e Placement che, sentito il parere dell'Ordine e dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontrino che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 della Convenzione Regionale non siano state rispettate, il Dipartimento, di concerto con l'Ordine, adatterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata riconosciuta l'idoneità ivi compreso la revoca dalla stessa.